



Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia

P.le Cesare Battisti, 12 - 25128 Brescia (BS)
Cod.Fisc.80046920171 - Tel.: 0303706411 - Fax: 030306867
e-mail: sede@collegio.geometri.bs.it - PEC: collegio.brescia@geopec.it

[Home Page](#) [Attività](#) 15

Verbale del 23/05/2000

La Commissione presa visione del "**Regolamento per il funzionamento della Commissione Provinciale di Coordinamento (Articolazione del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 27 D.Lgs. 626/94)**" di seguito riportata, nei soli articoli interessati, suggerisce di prendere gli opportuni contatti con l'ASL di Brescia, al fine di partecipare come auditori alla Commissione stessa.

1. CAPO I: Composizione della Commissione Provinciale.

Art. 1: le Istituzioni, Enti ed Organismi rappresentati nella Commissione provinciale di Brescia sono quelle indicate nella Delibera della G.R. n. 38117 del 06.08.98 e cioè:

- Dipartimento di Prevenzione
- Servizio di Ispezione del Lavoro, della Direzione Provinciale del Lavoro, di Brescia
- Dipartimento periferico ISPESL, Brescia
- Ufficio Provinciale Inail, Brescia
- Prefettura di Brescia
- Amministrazione Provinciale di Brescia
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia
- ANCI Lombardia - ACB

Art. 2: sono altresì componenti permanentemente invitati:

- La 3^a U.O. del P.M.I.P. di Brescia,
- L'U.O.M.L. presso la Cattedra di Medicina del Lavoro dell'Università di Brescia

Art. 3: in relazione alla rilevanza del ruolo istituzionale potranno essere rappresentate nella Commissione, ma non fra i membri di diritto e sempre su delibera della stessa, altre Istituzioni, Enti od Organismi.

Art. 4: ai fini della realizzazione di specifici progetti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è prevista la collaborazione di altre Istituzioni, Enti ed Organismi anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

Art. 5: ogni Istituzione, Ente od Organismo provvede a designare un proprio rappresentante ed un supplente, con piena capacità di rappresentanza per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni esercitate per conto della medesima Istituzione; eventuali limitazioni della delega attribuita al supplente incaricato, dovranno essere rese palesi con specifica indicazione scritta da parte del titolare.

Art. 6: la segreteria tecnico - organizzativa è garantita dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Brescia.

Art. 7: La Commissione è presieduta con funzioni di coordinamento dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione oppure, in qualità di suo delegato, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8: la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro il cui mandato e composizione sono definiti dalla Commissione medesima.

Art. 9: alle riunioni in cui sono presentate e discusse le linee di intervento ed i programmi operativi in materia di vigilanza, informazione, assistenza, formazione e consulenza della Pubblica Amministrazione sono di massima invitate a partecipare, su iniziativa della Commissione stessa e ad esprimere le proprie considerazioni, proposte e valutazioni le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Informati i presenti sull'iniziativa di collaborazione promossa dalla Commissione scuola con l'ENAIIP di Botticino il Geometra Dellaglio Alfredo e il Geometra Lissana Piergiovanni sono disponibili alla docenza presso il centro formativo in merito al D.Lgs. 494/528.

Il Direttore del Comitato Paritetico consegna alla Commissione il materiale di seguito riportato.

2. Rappresentanti territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza

Secondo quanto previsto dall'Accordo Provinciale 19 febbraio 1997, in applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo "626", le Organizzazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della provincia di Brescia, a seguito di elezione da parte dei lavoratori, hanno provveduto a nominare n. 5 Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza che svolgeranno la loro attività in tutte le aziende nelle quali non sia stato eletto il Rappresentante alla sicurezza di impresa.

I Rappresentanti Territoriali sono i Sigg.

- Belingheri Mauro
- Facchini Fabrizio
- Foti Giovanni
- Mondini Ernesto
- Valli Fabrizio

Che hanno completato il corso di Formazione così come previsto dal citato Accordo 19 febbraio 1997.

I Rappresentanti Territoriali svolgono la loro attività secondo il Regolamento sottoscritto dalle parti firmatarie l'Accordo e che qui si riassume:

- I Rappresentanti prenderanno gli opportuni e preventivi contatti con le Aziende interessate per fissare la data della visita alla quale è opportuno che partecipino il Responsabile dei Servizi di Sicurezza dell'Azienda, il Titolare e se possibile anche il medico nominato dall'impresa. A questo proposito si comunica che, in casi di particolare e motivata urgenza, i suddetti Rappresentanti possono prendere contatti diretti con i Lavoratori per poter organizzare la loro visita in tempi brevi.
- Al momento dell'ingresso nel cantiere il Rappresentante si qualifica esibendo un apposito tesserino di riconoscimento con fotografia.
- I Rappresentanti redigono un verbale della loro visita rilasciandone quindi copia ai Lavoratori ed all'azienda.

L'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza è normata dal D. L.gvo "626" così come recepito del c.c.n.l. 5 Luglio 1995 e dal già citato Accordo provinciale 19 Febbraio 1997.

I loro compiti e funzioni sono quindi quelli previsti dall'art. 19 del D.Lvo "626", articolo che si riporta integralmente.

D.Lvo "626" : Art. 19 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

1. Il Rappresentante per la sicurezza:

- a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- c) È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- d) È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) Riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- h) Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- j) Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- k) Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l) Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui

all'art. 4, comma 5, lettera o).

Si ricorda infine che per ogni eventuali esigenze i Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza possono essere contattati al seguente indirizzo:

Organismo Paritetico Provinciale
Presso Comitato Paritetico Territoriale
Via Garzetta, 51 - Tel. e Fax 030/2004021
25133 BRESCIA.

 **In allegato per maggiore informazione si riportano i fac - simili dei verbali,** distinti per i lavoratori, che abbiano proceduto alla nomina o designazione oppure a elezione.

IL DIRETTORE
(Geom. Mariangela Scotti)

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia
P.le Cesare Battisti, 12 - 25128 Brescia (BS)
Cod.Fisc.80046920171 - Tel.: 0303706411 - Fax: 030306867
e-mail: sede@collegio.geometri.bs.it - PEC: collegio.brescia@geopec.it

hosting e sviluppo [iww s.r.l.](#) - © tutti i diritti riservati
questo documento è stato ideato e predisposto per la community iww dei Collegi Geometri e Geometri Laureati;
nessuna parte del documento può essere in alcun modo riprodotta per o da terze parti, per fini di lucro o
di distribuzione in qualsiasi forma e modo, senza un'autorizzazione esplicita scritta da parte di iww.